



**COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62**

---

**OGGETTO:** PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP).  
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.

---

L'anno duemilaventi, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 17:15, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
BRUNETTO prof.ssa Nadia	Sindaca	SI
GARAVELLO Andrea	Assessore-Vicesindaco	SI
BARALE dott. Andrea	Assessore	SI
BERTALOTTO avv. Francesca	Assessora	SI
PEYRONEL Livio	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig. BENEDETTO dott. Luca

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**N. 62 in data 30.06.2020**

**OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*.

**DATO ATTO** che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

**RILEVATO**, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;
- D) procedure di stabilizzazione;
- E) progressioni verticali;

## A) Contenimento della spesa di personale

### A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
---	--

### A2. Situazione dell'ente

**PRESO ATTO** che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

**RICORDATO** che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 659.974,76, come risulta da seguente prospetto:

Spesa di personale in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi art.1 comma 557 della l. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 672.761,85	€ 686.068,40	€ 621.094,02	€ 659.974,76

**VISTA** la proposta di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

**ANNO 2020**

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale/Settore	Tempo lavoro	Tipologia di Assunzione				
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera/verticale	Stabilizzazione
1 (*)	B3	Operaio specializzato autista scuolabus	100%	1				
1 (*)	B3	Operaio specializzato, ausiliario traffico e messo notificatore	100%	1				
1 (*)	C1	Agente di vigilanza	100%	1				
1	C1	Istruttore tecnico geometra	50%		1			

(\*) assunzioni già previste nel piano dei fabbisogni 2019-2021

**ANNO 2021**

Nessuna assunzione prevista

**ANNO 2022**

Nessuna assunzione prevista

**DATO ATTO** che nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento sono dettagliatamente riportati lo schema di verifica e il calcolo del contenimento della spesa di personale;

**B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato****B1. Normativa**

**VISTO** l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle as-

sunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

*“2. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle ‘unioni dei comuni’ ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)”;*

**VISTO** il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

**VISTO** l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**RILEVATA** la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

## **B2. Verifica situazione dell'Ente**

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

### **I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.**

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2016/2017/2018, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2018:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2016	2017	2018
Dati da consuntivi approvati	2.297.636,87 a	2.288.439,57 b	2.665.760,88 c
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2018	40.000,00 d	40.000,00 d	40.000,00 d
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	(a-d)+(b-d)+(c-d)/3 = 2.377.188,11		

Visto il prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale di seguito riportata:

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE		
DM 17 MARZO 2020 PUBBLICATO SU GU serie generale, n.108 del 27/04/2020 ATTUATIVO ART. 33, COMMA 2 DEL D.L. 34/2019		
<p><b>DM 17 marzo 2020 art. 2:</b> a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estrinsecazione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato</p> <p>Circolare ministeriale: gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999</p>		
TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	CODICI SPESA PIANO CONTI INTEGRATO	2018
<b>Macroaggregato BDAP - Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>	
Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	-
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	480.481,44
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	7.581,18
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	21.905,64
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	-
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	-
Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	-
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	-
Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	-
<b>Altre spese per il personale</b>	<b>U.1.01.01.02.000</b>	
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	-
Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	7.000,00
Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	-
<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>	
<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.01.000</b>	
Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	141.596,09
Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	-
Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	-
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	-
<b>Contributi sociali</b>	<b>U.1.01.02.02.000</b>	
Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	-
Egno indennizzo	U.1.01.02.02.002	-
Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	-
Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	-
Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	-
Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	U.1.01.02.02.006	-
Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999	-
<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>	<b>U.1.03.02.12.000</b>	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	-
Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002	-
Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	-
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	-
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE D.L. 34/2019</b>		<b>658.564,35</b>

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

$$\frac{\text{Spese di personale 2018}}{\text{Media entrate netto FCDE}} = \frac{658.564,35}{2.377.188,11} \% = 27,70 \%$$

## II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- comuni con meno di 1.000 abitanti
- comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera d), avendo n. 3172 abitanti alla data del 31.12.2018.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	17,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

#### **FASCIA 1. Comuni virtuosi**

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

#### **FASCIA 2. Fascia intermedia.**

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

### **FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.**

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera d) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 27,70%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 2 - INTERMEDIA, poiché il suddetto rapporto risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3.

**Il Comune può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di spesa del rapporto spesa di personale/entrate registrato nel 2018, con le sole possibilità quindi di abbassare le spese di personale o aumentare le entrate dell'ente.**

### **C) Lavoro flessibile**

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

**VISTA** la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

**RICHIAMATO** quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**VISTA** la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La

minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;

**PRESO ATTO** pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

**RICHIAMATO** il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

**DATO ATTO** che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

**RILEVATA** la seguente tabella riassuntiva:

	2009	2020	2021	2022
Tirocini Unione Montana/Progetti Inclusione con Diaconia Valdese (cap. 1630-1735)		€ 12.050,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
TD (*)	€ 5.297,90			
Scavalco Segretario comunale				
Cantieri lavoro/vouchers (cap. 1576)				
<b>Totale</b>	<b>€ 5.297,90</b>	<b>€ 12.050,00</b>	<b>€ 8.500,00</b>	<b>€ 8.500,00</b>

(\*) TD dipendente B.M.

#### **D) Procedure di stabilizzazione**

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.75/2017, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta non presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 75/2017;

#### **E) Progressioni verticali**

Dato atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo ente non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

**PRESO ATTO**, quindi, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale;

**DATO ATTO** che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili da cui non emergono situazioni soprannumerarie e/o di eccedenza di personale;

**DATO ATTO** che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio a tutto l'anno 2019 (ultimo rendiconto chiuso) e in fase previsionale sul triennio 2020/2022;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 18.02.2020 il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020/2022;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- questo ente ha adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 07.01.2020 il Peg;
- l'ente adotterà il Piano delle Performance entro la data di stipula dei contratti individuali di lavoro;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 13.06.2019, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-*bis* del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;

**VISTA** la relazione illustrativa tecnico – finanziaria allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali"*

viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”;

**ATTESO** che con proprio verbale, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

**VISTO** il d.lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**RILEVATA** la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale (Segretario comunale), per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

### DELIBERA

1. **di approvare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare** il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, prevedendo:

#### ANNO 2020

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale/Settore	Tempo lavoro	Tipologia di Assunzione				
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera/verticale	Stabilizzazione
1 (*)	B3	Operaio specializzato autista scuolabus	100%	1				
1 (*)	B3	Operaio specializzato, ausiliario traffico e messo notificatore	100%	1				
1 (*)	C1	Agente vigilanza	100%	1				
1	C1	Istruttore tecnico geometra	50%		1			

(\*) assunzioni già previste nel piano dei fabbisogni 2019-2021

## **ANNO 2021**

Nessuna assunzione prevista

## **ANNO 2022**

Nessuna assunzione prevista

3. **di dare atto** che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come evidenziato nella relazione illustrativa tecnico finanziaria allegata al presente atto, dal quale si evince anche la neutralità finanziaria della stessa;
4. **di dare atto** che nello schema seguente si evince che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultate rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006:

CAP	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	Media	ANNO PRECEDENTE		Bilancio 2020-2022			
						2019 imp. di comp. Pura	2019 imp. da FPV 2018	2020 comp. pura	2020 imp. da FPV 2019	2021	2022
<b>Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>											
69	COMPENSO PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,14	0	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO	131.396,30	132.500,00	109.936,28	124.610,86	152.822,24	11.419,66	39.150,00	3.000,00	39.150,00	39.150,00
79	ONERI SU COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	435,80	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
80	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI	45.592,68	45.500,00	28.356,31	39.816,33	40.274,85	0,00	10.610,00	1.500,00	10.610,00	10.610,00
81	ONERI SU STRAORDINARI DIPENDENTI PER EVENTI ECCEZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
87	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	21.522,28	26.000,00	26.000,00	24.507,43	2.890,85	15.049,57	26.550,00	23.659,15	26.550,00	26.550,00
88-89	ONERI PREVID. SU SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,88	3.581,81	8.800,00	6.500,00	8.800,00	8.800,00
90	FONDO PER GLI STRAORDINARI	4.924,52	5.164,00	5.164,00	5.084,17	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	5.164,00
91	STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE PER EVENTI ECCEZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
95	RETRIBUZIONE PERIODI PREGRESSI	0,00	5.500,00	0,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	COMPENSI PER SEGRETARIO A SCALVALCO/CONVENZIONE	34.999,56	9.499,08	7.129,43	17.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE (FINO AL 2017)	189,25	299,30	40,30	176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE DIPENDENTI	6.573,00	6.578,18	6.541,11	6.564,10	6.723,28	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
195	COLLABORAZIONI ESTERNE PER AFFIANCAMENTO PERSONALE	0,00	4.000,00	1.016,79	1.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE AREA SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	26.438,51	8.812,84	53.795,87	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00
305	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI	0,00	0,00	7.268,42	2.422,81	13.265,57	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00	13.375,00
510	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	67.156,16	68.000,00	67.856,00	67.670,72	68.319,38	2.925,00	96.960,00	2.500,00	105.325,00	105.325,00
520	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI	19.309,50	21.100,00	19.838,05	20.082,52	18.328,01	696,15	28.640,00	700,00	28.640,00	28.640,00
540	SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	0,00	2.468,22	822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	45.144,13	45.500,00	34.932,46	41.858,86	45.880,13	0,00	45.973,00	0,00	45.973,00	45.973,00
600	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI	13.219,45	13.500,00	8.683,26	11.800,90	11.564,07	0,00	11.645,00	0,00	11.645,00	11.645,00
720	STIPENDI VIGILI	70.310,50	71.100,00	71.095,30	70.835,27	36.592,40	0,00	48.778,00	0,00	48.778,00	48.778,00
730	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI	21.602,52	21.975,76	20.005,69	21.194,66	10.001,94	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
1080	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA	11.445,63	12.000,00	11.446,51	11.630,71	12.046,84	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	12.075,00
1090	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI	3.294,19	3.500,00	3.046,25	3.280,15	3.259,52	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00
1210	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI PERSONALE TECNICO MANUTENTIVO	58.654,00	57.600,00	57.427,55	57.893,85	51.117,86	0,00	53.690,00	0,00	53.690,00	53.690,00
1220	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI	16.860,68	17.000,00	17.981,47	17.280,72	15.078,56	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
1490	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI PERSONALE ASILO NIDO	25.434,11	24.000,00	0,00	16.478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI	7.233,25	6.600,00	0,00	4.611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI NECROFORO	21.420,77	21.800,00	21.033,29	21.418,02	22.189,86	0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1650	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI	6.174,96	6.500,00	6.317,24	6.330,73	6.291,71	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00
	<b>Totale macroaggregato 101</b>	<b>632.457,44</b>	<b>625.216,32</b>	<b>560.022,44</b>	<b>605.898,73</b>	<b>579.799,76</b>	<b>33.672,19</b>	<b>528.419,00</b>	<b>37.859,15</b>	<b>535.945,00</b>	<b>535.945,00</b>
<b>Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente</b>											
279	IRAP SU COMPENSI STRAORDINARI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	155,66	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
280	IRAP PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.627,15	14.700,00	9.419,21	12.915,45	13.078,53	970,71	3.500,00	500,00	3.500,00	3.500,00
281	IRAP COLLABORAZIONI ESTERNE	0,00	500,00	66,47	188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	IRAP SU STRAORDINARI DIPENDENTI PER EVENTI ECCEZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
285-92	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	688,03	1.279,21	2.700,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00
315	IRAP PERSONALE AREA SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	2.336,44	778,81	4.169,49	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00
570	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	6.063,87	6.700,00	6.176,29	6.313,39	5.801,24	248,63	9.000,00	250,00	9.000,00	9.000,00
670	IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.195,71	4.300,00	2.707,41	3.734,37	3.630,61	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00
780	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	6.765,43	7.000,00	6.360,89	6.708,77	3.084,09	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00
1120	IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA	1.039,35	1.100,00	972,58	1.037,31	1.024,02	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00
1310	IRAP DEL PERSONALE TECNICO MANUTENTIVO	5.474,43	5.800,00	4.862,28	5.378,90	4.722,36	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00	4.565,00
1570	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	168,96	2.200,00	0,00	789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	IRAP NECROFORO	1.994,03	2.050,00	1.838,56	1.960,86	1.886,12	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00
	<b>Totale macroaggregato 102</b>	<b>40.328,93</b>	<b>44.350,00</b>	<b>34.740,13</b>	<b>39.806,35</b>	<b>38.240,15</b>	<b>2.498,55</b>	<b>35.449,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>35.051,00</b>	<b>35.051,00</b>
<b>Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi</b>											
150	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA	0,00	2.000,00	2.363,14	1.454,38	2.073,83	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10150	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE TECNICO MANUTENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,80	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
200	SPESE PER FORMAZIONE	0,00	3.250,00	3.171,59	2.140,53	2.879,52	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
1630	INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE	0,00	5.250,00	5.534,73	3.594,91	13.325,60	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	<b>Totale macroaggregato 103</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.534,73</b>	<b>3.594,91</b>	<b>20.449,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>
<b>Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti</b>											
141	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE (DA 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	763,69	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00
1576	INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CANTIERI LAVORO/VOUCHERS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	TIROCINI FORMATIVI UNIONE MONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,00	0,00	10.050,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	<b>Totale macroaggregato 104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>
<b>Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>											
258	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	36.724,91	19.956,09	24.351,52	27.010,84	21.205,24	1.857,34	49.150,00	1.294,00	49.150,00	49.150,00
	<b>Totale macroaggregato 109</b>	<b>36.724,91</b>	<b>19.956,09</b>	<b>24.351,52</b>	<b>27.010,84</b>	<b>21.205,24</b>	<b>1.857,34</b>	<b>49.150,00</b>	<b>1.294,00</b>	<b>49.150,00</b>	<b>49.150,00</b>
<b>Macroaggregato 110 - Altre spese correnti</b>											
701	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.110,00	0,00	13.300,00	0,00
	<b>Totale macroaggregato 110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A</b>		<b>709.511,28</b>	<b>694.772,41</b>	<b>624.648,82</b>	<b>676.310,84</b>	<b>673.041,05</b>	<b>38.028,08</b>	<b>651.078,00</b>	<b>41.903,15</b>	<b>651.346,00</b>	<b>638.046,00</b>
<b>SOMME ESCLUSE</b>											
384E	Proventi mensa dipendenti	2.567,75	2.119,52	2.185,60	2.290,96	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
387E	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO/CONVENZIONE	30.898,76	2.395,01	0,00	11.097,92	49.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/80/2805 (parte)	DIRITTI DI ROGITO + ONERI ED IRAP	3.282,92	4.189,48	1.369,20	2.947,20	5.318,21	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00
87-89/5 parte	SPESE PROGETTAZIONE INTERNA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-79-279	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,60	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00
134/E	TRASFERIMENTO PER CANTIERI DI LAVORO					915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARI/S	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI					26.271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701/S	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI					0,00	0,00	15.110,00	0,00	13.300,00	0,00
1630/S (PARTE)	QUOTA PPU					10.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE B</b>		<b>36.749,43</b>	<b>8.704,01</b>	<b>3.554,80</b>	<b>16.336,08</b>	<b>97.318,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.855,00</b>	<b>14.555,00</b>
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>672.761,85</b>	<b>686.068,40</b>	<b>621.094,02</b>	<b>659.974,76</b>	<b>613.750,85</b>					

5. **di dare atto** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale;
6. **di provvedere** ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.";
7. **di informare** dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
BRUNETTO prof.ssa Nadia\*



IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
BENEDETTO dott. Luca\*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa